



**DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ
PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIVISIONE 3 – PERSONALE MARITTIMO**

PR-STW-01

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente “Istituzione del titolo professionale marittimo di direttore di macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW”.

La bozza del Decreto Ministeriale indicato in oggetto istituisce il titolo professionale marittimo di Direttore di Macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW.

Il testo del presente Decreto è stato elaborato d'intesa con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e sottoposto alla condivisione con tutte le Organizzazioni di categoria (armamento e sindacati).

Si comunica che tutta la normativa di settore è soggetta al Sistema di Gestione per la Qualità, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, come richiesto dalle vigenti normative internazionali e comunitarie e, pertanto, nella predisposizione dello schema in oggetto, sono stati tenuti in debita considerazione anche i risultati del riesame di Direzione e di tutti i quesiti pervenuti alla Scrivente.

L'esigenza di istituire il titolo professionale in questione, come meglio specificato avanti, nasce da una profonda modifica intervenuta nell'ordinamento nazionale in materia di formazione e addestramento del personale marittimo a seguito della ratifica della Convenzione IMO STCW'78 e della conseguente Direttiva europea 106/2008/CE come emendate.

QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO VIGENTE.

La materia dei titoli professionali era, fino al 1978, esclusivamente disciplinata dal Codice della Navigazione.

Con la ratifica della Convenzione dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) STCW'78, adottata dall'Italia con la legge 21/11/1985, n. 739, gli standard di formazione, addestramento e certificazione degli Ufficiali della Marina Mercantile sono profondamente cambiati e, in fase di prima applicazione, è stato consentito ai possessori di titoli codicistici l'ottenimento del “Certificato di competenza” emesso ai sensi della Convenzione.

Nel corso degli anni, la Convenzione ha subito due modifiche: la prima nel 1995 e la seconda nel 2010 (cd. Emendamenti Manila 2010); tali ultimi emendamenti sono entrati in vigore il 1 gennaio 2017.

La materia è inoltre disciplinata, in ambito comunitario, dalla Direttiva 2008/106/CE, che recepisce le disposizioni della Convenzione IMO sopra citata, e che è stata attuata nell'ordinamento nazionale da ultimo con Decreto legislativo 12/05/2015, n. 71.



**DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ
PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIVISIONE 3 – PERSONALE MARITTIMO**

PR-STW-01

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE VIGENTE.

In via preliminare si specifica che la materia dei titoli professionali marittimi è disciplinata dall'articolo 123, come modificato dall'articolo 7 del ddl 30/12/1997, n. 457 convertito in Legge 27/02/1998, n. 30.

Sino al 2011, potevano assumere la direzione di macchina i marittimi in possesso del titolo di Meccanico Navale di Prima classe specializzato, Meccanico Navale di Prima classe, Meccanico Navale di Seconda classe per motonavi e il Fuochista autorizzato (rispettivamente disciplinati dagli artt. 270, 270bis, 271 e 272 del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione).

Come anzidetto, gli Emendamenti Manila 2010 e la Direttiva Europea 2008/106/CE, come emendata, sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale con il Decreto legislativo 12/05/2015, n. 71 nonché con numerosi Decreti Ministeriali e Direttoriali attuativi.

Nello specifico, la formazione del personale di macchina che imbarca su navi con apparato motore principale fino a 750 KW, non rientra nell'ambito di applicazione né della Convenzione STCW'78 né della Direttiva 2008/106/CE.

Considerata la peculiarità del settore marittimo, che non sempre consente al marittimo di poter scegliere la potenza o la stazza della nave sulla quale imbarcare, l'Amministrazione aveva disciplinato, con il Decreto Ministeriale 6/9/2011, i "Certificati di competenza" per la sezione macchina (Direttore di Macchina, Ufficiale di Macchina) per i marittimi imbarcati su navi inferiori a 750 KW.

Tale disposizione consentiva al marittimo di sostenere gli esami per il conseguimento dei Certificati di Competenza dei cosiddetti Titoli Maggiori (Ufficiale di Macchina, Primo Ufficiale di Macchina, Direttore di Macchina su navi pari o superiori a 750 KW).

L'Italia nel 2015 è stata sottoposta ad Audit di sorveglianza per la corretta implementazione della Direttiva 106/2008/CE da parte dell'Agenzia Marittima di Sicurezza Europea (EMSA). A seguito del suddetto Audit, la Commissione Europea, ha aperto la Procedura di Infrazione n. 2017/2124, a carico dell'Italia per una non corretta implementazione della Direttiva di cui trattasi. La Commissione ha sollevato obiezioni circa la disciplina nazionale concernente la formazione e l'addestramento dei marittimi della sezione macchina su navi inferiori a 750 KW, sostenendo che il Decreto 6/9/2011 consentiva a tale personale di conseguire nel tempo anche i titoli maggiori senza, potenzialmente, avere tutta la formazione e l'addestramento stabiliti dalla Convenzione STCW e dalla Direttiva.

Allo scopo di chiudere la Procedura di Infrazione, l'Amministrazione Italiana ha emanato il Decreto Ministeriale 30/11/2016 con il quale disciplinava la conversione dei certificati rilasciati ai sensi del DM 6/9/2011 a titoli professionali, limitati alle sole acque nazionali, con registrazione sul libretto di navigazione previo ritiro del certificato.

Nonostante tale correttivo, la Commissione ha obiettato che le acque nazionali rientrano comunque nell'ambito di applicazione della Convenzione e della Direttiva e, pertanto, l'Amministrazione Italiana ha dovuto emanare il Decreto Ministeriale 22/11/2018 concernente



**DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ
PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIVISIONE 3 – PERSONALE MARITTIMO**

PR-STW-01

“l’individuazione del percorso integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera”.

Il sopracitato Decreto, però, ha potuto disciplinare il percorso integrativo – determinato dagli standard di formazione stabiliti dalla convenzione - esclusivamente per la sezione di coperta (Comandante, Primo Ufficiale di coperta e Ufficiale di navigazione) in quanto, come detto, per le navi con apparato di propulsione principale inferiore a 750 KW, non esistono standard obbligatori di addestramento stabiliti delle suddette normative internazionali e comunitarie.

OBIETTIVI E NECESSITÀ DELL’INTERVENTO NORMATIVO.

L’istituzione del titolo professionale marittimo di Direttore di Macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW è necessaria dunque al fine disciplinare la formazione e l’addestramento del personale di macchina che imbarca su navi inferiori a 750 KW per il quale oggi l’ordinamento non prevede una disciplina specifica.

Lo schema di cui trattasi quindi, istituisce il titolo professionale marittimo di Direttore di Macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW, ne disciplina i requisiti, le procedure d’esame, la composizione della Commissione e il programma della prova di esame e individua le Autorità marittime periferiche competenti a svolgere tale attività.

Nello specifico si illustra di seguito la struttura del Decreto Ministeriale.

L’articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

L’articolo 2 definisce i requisiti per l’ottenimento del titolo professionale.

L’articolo 3 indica le Autorità Marittime competenti per lo svolgimento delle prove di esame e le procedure per l’ammissione all’esame stesso.

L’articolo 4 stabilisce la composizione della Commissione d’esame.

L’articolo 5 disciplina il programma d’esame e dispone la durata della prova e la metodologia di valutazione delle competenze.

L’articolo 6 introduce la possibilità per l’Ufficiale di Macchina in possesso di un Certificato di competenza rilasciato ai sensi del Decreto Ministeriale 25/7/2016 (Certificati rilasciati ai sensi della Convenzione STCW’78 e della Direttiva 2008/106/CE come emendate) di assumere la Direzione di macchina di navi inferiori a 750 KW consentendo quindi a tale personale il rinnovo del Certificato di competenza stesso con la navigazione effettuata su navi inferiori.



**DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ
PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE
DIVISIONE 3 – PERSONALE MARITTIMO**

PR-STW-01

Tale possibilità di assunzione della direzione di macchina è consentita in virtù del fatto che il rilascio del Certificato di Competenza da Ufficiale di Macchina avviene dopo il superamento dell'esame con competenze più vaste rispetto alla prova stabilita dallo schema di decreto.

La possibilità di rinnovo concessa dal presente schema di decreto, che altrimenti non sarebbe possibile secondo la legislazione vigente, è giustificata dal fatto che l'Ufficiale di Macchina in tale contesto (unità con apparato motore inferiore a 750KW) esercita funzioni di livello direttivo.

L'articolo 7 regola la disciplina transitoria. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto i possessori del titolo codicistico di Motorista abilitato (ancora in vigore) iscritti in terza categoria, possono ottenere il titolo Direttore di Macchina di nuova istituzione previa iscrizione nella prima categoria della gente di mare.

Il secondo comma consente il rilascio del titolo di Direttore di Macchina su navi con apparato motore principale inferiore a 750 KW, di nuova istituzione, ai marittimi che hanno già ottenuto tale certificazione ai sensi del D.M. 6/9/2011, come detto abrogato.

L'allegato 1 fornisce il modello di attestazione delle competenze possedute dal marittimo che consegue il titolo in questione, che sarà rilasciato al marittimo stesso dalla Capitaneria di Porto di iscrizione.

L'allegato 2 fornisce la scala tassonomica per la valutazione delle competenze che sarà utilizzata dalla Commissione d'esame, al fine di evitare una disomogeneità di valutazione in ambito nazionale.

L'allegato 3 fornisce il modello di "titolo professionale marittimo" da rilasciare a seguito del superamento della prova di esame.

Il Direttore Generale
(M. Coletta)